



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I  
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NUM. 19 DEL 12-07-21**

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI - TARI: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio alle ore 12:00, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 267/2000, in modalità "videoconferenza", nel rispetto delle disposizioni approvate con decreto di questa Commissione n.9 del 6.04.2020, nelle persone del/i Signore/i:

<b>Pastorelli Valeria</b>	<b>P</b>	<b>Vice Prefetto</b>	<b>P</b>
<b>Fama' Adriana</b>	<b>P</b>	<b>Vice Prefetto</b>	
<b>Allegrini Serena</b>	<b>P</b>	<b>Funz Econ Finanz.</b>	

Presenti n. 3 e assenti n. 0.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestata la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Responsabile di Settore (F.to DE GIORGI TIZIANA)	Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, esprime parere favorevole di regolarità contabile.  Il Responsabile di Settore (F.to Giannotta Cesare)
--	---

La Commissione assistita dal SEGRETARIO Giuseppe Rizzo visti:

- il decreto del 21.01.2020 prot. 7900 del Prefetto di Lecce, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.01.2020 al numero 476 di nomina della commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000;
- il verbale di insediamento in data 22.01.2020, prot. n. 489;
- il DPR del 20.01.2020 acquisito al protocollo dell'ente al numero n. 717 del 31 gennaio 2020 con allegata la proposta del Ministro dell'Interno, corredata della relazione con gli omissis della Prefettura, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Scorrano per la durata di 18 mesi, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 20.01.2020;

constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e delibera in ordine all'oggetto sopraindicato

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Partecipa alla seduta la Dott.ssa Pastorelli Valeria con collegamento da remoto**

*Provvedimento predisposto dal Responsabile di Area di concerto con il sovraordinato di riferimento*

### **PREMESSO:**

**che** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**che** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**che** la disciplina della tassa sui rifiuti è contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

**che** l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, stabilisce che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**che** l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 4, del Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99, il quale dispone che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. (...)"*;

### **RICHIAMATO E DATO ATTO:**

**che** l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

**che** la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità (ARERA), tra le altre, le funzioni di: - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

**che**, in merito, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

**che** la stessa Autorità ha, altresì, approvato la deliberazione n. 444/2019 del 31 ottobre 2019, recante le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, la cui decorrenza è stata in seguito posticipata al 1° luglio 2020 con successiva deliberazione n. 59/2020 del 12 marzo 2020;

**che** con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020 è stato aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

#### **EVIDENZIATO:**

**che** l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non definisce il concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (NMR), ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**che**, conseguentemente, per la determinazione delle tariffe permane la suddivisione delle utenze in due macrocategorie, ossia utenze *domestiche* ed utenze *non domestiche*;

#### **CONSIDERATO:**

**che** l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente valutandola quale pandemia in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**che**, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nel tempo prorogato con distinti e successivi provvedimenti e, da ultimo, sino al 31 luglio 2021,

per effetto del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con Legge 17 giugno 2021, n.87;

**che**, in questo contesto, l'imprevista e sopravvenuta emergenza pandemica da COVID-19 ha ulteriormente complicato il quadro complessivo di riferimento, profondamente inciso dalle misure adottate dal Governo con successivi DPCM e Decreti Legge allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del contagio, le quali hanno imposto la sospensione – diretta e/o indiretta – di molte attività economiche, con conseguenti riflessi sulla concreta produzione di rifiuto da parte delle utenze non domestiche;

**RILEVATO** che con l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, è stato stabilito che:

- è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte di comuni di una riduzione della Tari, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario;
- alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza - Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto;
- i comuni possono concedere riduzioni della Tari anche in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

**DATO ATTO:**

**che** in data 24 giugno 2021 è stato emanato il Decreto ministeriale relativo alla ripartizione del fondo istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, finalizzato alla concessione di agevolazioni TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, con il quale è stata assegnata al Comune di Scorrano la somma di € 43.312,00;

**che** le risorse assegnate per l'anno 2021 e non utilizzate, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, saranno recuperate nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**RILEVATO, altresì:**

**che** per l'anno 2020 è stato assegnato un fondo ammontante ad € 95.741,00, reso noto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 03.11.2020, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 10.11.2020;

**che** il fondo di cui trattasi è stato utilizzato dall'Ente nell'anno 2020 solo in parte, stante che, alla data di pubblicazione del su richiamato decreto, risultava spirato il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 fissato al 30.09.2020 e, conseguentemente, per l'approvazione delle eventuali ulteriori agevolazioni TARI;

**che** del fondo 2020 residua alla data odierna un importo pari ad € 84.044,00, regolarmente accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, il quale può essere utilizzato nel corrente esercizio;

#### **CONSIDERATO:**

**che** ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e s.m.i. *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;

**che** ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013 *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**che** ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, *“l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

**che**, allo stato attuale, non è stato pubblicato il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**che** con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 del 12.07.2021 è stato approvato il nuovo *“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”*, il quale agli articoli 24 e 25 demanda al Consiglio Comunale la definizione dei criteri per il riconoscimento del bonus sociale alle utenze domestiche con disagio socio-economico e delle agevolazioni TARI alle

utenze non domestiche che abbiano subito la chiusura, la sospensione o la limitazione dell'attività;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla definizione dei criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI così come segue:

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

- riconoscimento in favore delle utenze non domestiche, iscritte al ruolo TARI alla data di emissione del saldo TARI 2021, che, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, abbiano subito chiusure o restrizioni, in aggiunta alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 659, lettera a), b), c) d), e) ed e-bis) della legge n. 147/2013, di riduzioni sulla tariffa unitaria TARI (fissa e variabile), applicando le percentuali di seguito riportate:
  - a) riduzione nella misura del 25 per cento su base annua, per le seguenti attività: *ferramenta e prodotti informatici*;
  - b) riduzione nella misura del 30 per cento su base annua, per le seguenti attività: *tutte le utenze non domestiche incluse nella categoria Und06 (esposizioni), piante e fiori*;
  - c) riduzione nella misura del 35 per cento su base annua, per le seguenti attività: *attività artigianali quali fabbro, falegname, idraulico, carrozzerie, autofficine, elettrauto, fotografo, attività di produzione di beni specifici*;
  - d) riduzione nella misura del 40 per cento su base annua, per le seguenti attività: *alberghi senza ristorazione, librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento e calzature per adulti, vendita beni durevoli, vendita tende e tessuti, ad esclusione dei negozi di ferramenta*;
  - e) riduzione nella misura del 50 per cento su base annua, per le seguenti attività: *autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parrucchiere, estetista, barbiere, pizzerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie*;
  - f) riduzione nella misura del 65 per cento su base annua, per le seguenti attività: *Ristoranti*;
  - g) riduzione nella misura del 70 per cento su base annua, per le seguenti attività: *scuole private di ogni ordine e grado, associazioni, circoli, ludoteche, impianti sportivi, palestre, scuole di danza, sale scommesse e da gioco*;
- di precisare che:
  - la riduzione sarà riconosciuta in favore delle sole utenze non domestiche la cui attività sia ricompresa tra quelle elencate nei punti precedenti, fatta salva l'ipotesi di attività non contemplate nelle fattispecie dianzi elencate, ma che siano sussumibili nell'ambito delle stesse per analogia;
  - ove la superficie tassabile di un'unica attività sia ascritta a più categorie, sarà riconosciuta a tutte la riduzione prevista per l'attività principale;

- nel caso di coesistenza di più attività facenti capo ad un unico intestatario, verrà attribuita a ciascuna la rispettiva riduzione;
- in presenza di altre riduzioni o agevolazioni, le stesse saranno cumulabili con la presente riduzione sino ad una percentuale massima del 90% della tariffa intera;
- ove il cumulo delle riduzioni determini l'azzeramento della quota fissa o della quota variabile, la parte eventualmente eccedente su ognuna delle precedenti non potrà essere recuperata a valere sull'altra, fermo restando il limite massimo complessivo del 90% dell'intera tariffa;

#### **UTENZE DOMESTICHE**

- applicazione di una riduzione, sulla tariffa unitaria (fissa e variabile), non inferiore al 50% in favore dei soggetti che siano stati beneficiari del bonus energia elettrica, gas e/o idrico nelle annualità 2020/2021, intestatari di utenza domestica TARI o facenti parte del nucleo familiare di riferimento;
- applicazione in favore delle restanti utenze domestiche dell'importo stanziato per l'anno 2020 e non utilizzato, limitatamente alla quota destinata alla concessione delle agevolazioni in argomento, al netto delle eventuali risorse destinate alle utenze non domestiche, in applicazione delle percentuali deliberate con il presente provvedimento e dell'importo distribuito alle utenze domestiche di cui al punto precedente, in misura proporzionale, fino a concorrenza dell'intero importo disponibile;
- applicazione d'ufficio dell'agevolazione, ove spettante, a valere sulle rate di saldo e conguaglio secondo le scadenze fissate con la presente deliberazione. In caso di incapienza verrà generato un importo a rimborso da compensare con il dovuto per l'anno successivo;
- applicazione dell'agevolazione in relazione ad una sola utenza domestica ed eventuali relative pertinenze per nucleo familiare;
- in presenza di altre riduzioni o agevolazioni, le stesse saranno cumulabili con la presente riduzione sino ad una percentuale massima del 90% della tariffa intera;

**RICHIAMATO** l'art. 28 del *“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”*, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 del 12.07.2021, ai sensi del quale il versamento della TARI è effettuato in rate con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale, salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere, fino all'approvazione delle tariffe di riferimento, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, l'emissione di avvisi di pagamento in acconto sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio a valere sulle emissioni successive;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 14 del 07.06.2021 con cui è stata stabilita, per l'anno 2021, l'emissione di un acconto TARI 2021 in base alle tariffe approvate per l'anno 2020 con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 10 del 15.06.2020, oltre al tributo provinciale nella misura del 5%, in misura pari al 50

per cento di quanto dovuto in base alle tariffe TARI 2020, escludendo dalla platea le utenze non domestiche che abbiano subito chiusure o restrizioni a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo precipuo di tutelare, per quanto possibile, le categorie produttive, che sono state maggiormente colpite dalla crisi economica, con l'espressa specificazione che il versamento a saldo del tributo dovrà tener conto delle agevolazioni riconosciute dall'Ente, in ragione delle determinazioni che assumerà l'organo commissariale;

**RILEVATO** che, con la su richiamata deliberazione, sono state stabilite le scadenze delle rate per il versamento dell'acconto TARI 2021 (1° rata ed unica soluzione: 31 luglio 2021, 2° rata: 30.09.2021), demandando a successivo provvedimento la determinazione del versamento a saldo del tributo, sulla base delle tariffe 2021;

**DATO ATTO** che, alla data odierna, l'Ente non dispone del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, propedeutico all'approvazione del piano tariffario TARI 2021;

**RITENUTO**, nelle more dell'acquisizione del PEF 2021, di stabilire, con il presente atto, le scadenze di versamento del saldo TARI dell'anno 2021;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 02 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che: *“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero*



*dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”;*

- *l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale: “È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;*
- *l'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'art. 1, comma 786, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice;*
- *l'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, il quale prevede che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma;*
- *l'art. 19, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale “Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai*

*sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione”;*

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, recante la disciplina delle modalità di versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonché delle modalità e dei tempi di riversamento del TEFA alle province e alle città metropolitane, rinviando a ulteriori specifiche tecniche le modalità per il versamento diretto del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni agli enti impositori;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 (pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 277 del 06 novembre 2020) inerente le *Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa*, con il quale è stato disposto che per le annualità 2021 e successive, i versamenti della TARI-tributo, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, devono rispettare le «Specifiche funzionali TARI-TEFA» di cui all'allegato A al medesimo decreto, disponendo che i comuni inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo e del TEFA predeterminando gli importi;
- il Comunicato del MEF dell'8 marzo 2021 che, in merito all'incasso congiunto di TARI e TEFA tramite la piattaforma PagoPA, ritiene, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021;

**DATO ATTO:**

**che** l'Ente si è avvalso, con riferimento all'emissione dell'acconto TARI 2021, del versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), quale principale strumento di pagamento del tributo, nelle more dell'adeguamento della piattaforma PagoPa alla gestione degli avvisi multi-beneficiario, onde evitare disservizi nella gestione dei pagamenti;

**che**, è intenzione di questa amministrazione, in relazione all'emissione del saldo TARI 2021, avvalersi degli avvisi di pagamento PagoPA, secondo quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020, qualora sia stato effettuato il necessario adeguamento della piattaforma PagoPA alla gestione degli avvisi multi-beneficiario, confermando, in mancanza, l'utilizzo del versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), quale strumento alternativo di pagamento del tributo;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 11 del 26.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario del triennio 2021/2023;

**VISTO** il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7), del D.Lgs. 267/2000, allegato sub 1) alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. DI APPROVARE i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni TARI alle utenze domestiche e non domestiche, esplicitati in premessa;
2. DI DARE ATTO che la copertura delle agevolazioni in rassegna è garantita dalle risorse assegnate e non utilizzate nel 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, e dalle risorse assegnate per l'anno 2021 per le sole utenze non domestiche, che abbiano subito chiusure o restrizioni dell'attività esercitata, secondo l'importo definito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021;
3. DI STABILIRE le modalità di versamento del saldo TARI 2021, determinato sulla base delle tariffe TARI 2021, da approvarsi con separato provvedimento, previa acquisizione del PEF TARI 2021, tenuto conto delle riduzioni determinate in virtù dell'emergenza COVID-19 ed al netto degli importi già emessi in acconto,

come appresso:

pagamento in unica soluzione (rata unica), scadenza: 30 Novembre;

pagamento dilazionato in n. 2 rate, aventi scadenza:

1^ rata: 30 Novembre

2^ rata: 31 Dicembre

4. DI RISCOUTERE le succitate somme direttamente avvalendosi dell'avviso di pagamento PagoPA, qualora la piattaforma PagoPA sia stata adeguata alla gestione degli avvisi multi-beneficiario, confermando, in mancanza, l'utilizzo del versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), quale strumento alternativo di pagamento del tributo, fermo restando la possibilità di utilizzo degli ulteriori canali di pagamento previsti dal Legislatore;
5. DI DEMANDARE al Responsabile P.O. "Tributi ed Economato" l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2021, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2021.

Successivamente

#### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

La Commissione Straordinaria  
f.to Pastorelli Valeria  
f.to Famà Adriana  
f.to Allegrini Serena

Il SEGRETARIO  
f.to Giuseppe Rizzo

---

**RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune da oggi e per la durata di giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267, con il numero 504.

Scorrano, li 12-07-21

Il SEGRETARIO  
f.to Giuseppe Rizzo

---

---

Per copia conforme all'originale  
Scorrano, li 12-07-21

Il SEGRETARIO  
Giuseppe Rizzo

---

---

**INVIO DELLA DELIBERAZIONE**

Inviato

- ai capigruppo consiliari in data 12-07-21 con Prot. num.
- Al Prefetto (art.135 D.Lgs. n.267/00) Prot.n. del

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione é divenuta eseguibile:

- il per: N dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, c. 4 del D.Lgs. N. 267/00)
- per decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. del 18.08.2020 n.267).

Scorrano, li

Il SEGRETARIO  
f.to Giuseppe Rizzo